



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2014  
(OR. fr)

15846/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0330 (NLE)**

---

**PECHE 551**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

---

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo  
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca  
e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore  
della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/2006<sup>1</sup>, la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde ("accordo").
- (2) Un nuovo protocollo<sup>2\*</sup> dell'accordo ("protocollo") è stato siglato il 28 agosto 2014. Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde.
- (3) Il ...<sup>\*\*</sup> il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../UE<sup>3\*\*\*</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (4) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per la durata di applicazione del protocollo.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> Protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L ...).

\* GU: indicare nella nota a piè di pagina i riferimenti di pubblicazione del protocollo di cui al documento 15849/14.

\*\* GU: indicare la data della decisione di cui al documento st 15845/14.

<sup>3</sup> GU L ....

\*\*\* GU: indicare il numero della decisione di cui al documento st 15845/14 e completare la nota a piè di pagina

- (5) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>1</sup>, qualora risulti che le possibilità di pesca concesse all'Unione nell'ambito del protocollo non siano pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine dovrebbe essere stabilito dal Consiglio.
- (6) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo prevede che esso si applichi a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca di cui al protocollo sono così ripartite tra gli Stati membri:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna 16 unità

Francia 12 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna 23 unità

Portogallo 7 unità

c) tonniere con lenze e canne:

Spagna 7 unità

Francia 4 unità

Portogallo 2 unità

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate, quale quello previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---